

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2024, N. 32

**Disposizioni in materia di programmazione regionale.
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Modifiche all'articolo 142 novies della l.r. 40/2005
- Art. 2 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010
- Art. 3 - Norma transitoria in materia di programmazione. Modifiche all'articolo 32 ter della l.r. 25/1998
- Art. 4 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2011
- Art. 5 - Disposizione transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015
- Art. 6 - Programmazione forestale regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2000
- Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, comma terzo e l'articolo 118, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 46 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2015, salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, i piani e programmi rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo programma regionale di sviluppo (PRS) e, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso. Inoltre il PRS, nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura, può fornire indicazioni per la proroga dei piani e programmi settoriali o intersettoriali che lo attuano, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell'Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza;
2. I piani e programmi settoriali o intersettoriali in vigore nella legislatura 2020-2025 sono previsti da norme nazionali e regionali che non prescrivono uno specifico termine di scadenza e, dunque, stante l'assenza di diversa previsione normativa di riferimento, restano in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del PRS 2021-2025 e, comunque, non oltre un anno dall'approvazione dello stesso;
3. È necessario, alla luce delle indicazioni del PRS 2021-2025, assicurare il coordinamento tra la vigenza dei piani e programmi settoriali/intersettoriali attuativi del PRS 2016-2020 con il nuovo ciclo di programmazione di cui al PRS 2021-2025 e, in tal modo, garantire, per la durata della legislatura 2020-2025, la continuità dell'azione amministrativa utile all'attuazione dei contenuti dell'attuale PRS;
4. È necessario, su indicazione del PRS 2021-2025, prorogare ulteriormente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), per la durata del PRS 2021-2025;
5. È necessario prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) fino al termine della XI legislatura;

6. È necessario prorogare il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB), che, su indicazione del PRS 2021-2025, sono oggetto di riprogrammazione fino all'entrata in vigore dei nuovi piani programmati, attualmente in corso di approvazione;
7. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, cui rimanda la naturale durata pluriennale della programmazione dei piani, coordinandola con le funzioni di indirizzo politico-programmatico del Consiglio regionale per la legislatura futura, è opportuno disciplinare la programmazione dei nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 prevedendo che, limitatamente a quelli che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, sia autorizzata la programmazione delle politiche settoriali e intersettoriali, con durata pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, subordinatamente all'esercizio dei poteri di indirizzo politico-programmatico del Consiglio regionale;
8. È necessario regolare il coordinamento tra la programmazione del piano forestale regionale e la programmazione della strategia forestale nazionale (SFN), da una parte, e la programmazione regionale definita nel PRS, dall'altra, poiché la normativa nazionale istitutiva del piano prevede che i piani forestali regionali siano approvati in coerenza con la SFN di durata ventennale, e che essa sia soggetta ad aggiornamento e revisione quinquennali;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale.
Modifiche all'articolo 142 novies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 novies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 142 novies

Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, è prorogato sino alla fine della XI legislatura “.

Art. 2

Disposizioni transitorie.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), è aggiunto il seguente:
“5 ter. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, è prorogato fino all'entrata in vigore del piano, di cui all'articolo 9, attuativo del PRS 2021-2025.”.

Art. 3

Norma transitoria in materia di programmazione.
Modifiche all'articolo 32 ter della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il piano di cui al comma 1 è prorogato fino all'acquisto di efficacia, ai sensi dell'articolo 10, del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare, attuativo del PRS 2021-2025.”.

Art. 4

Disposizioni transitorie.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2011

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) è aggiunto il seguente:
"5 ter. In attuazione del PRS 2021-2025, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015."

Art. 5

Disposizione transitorie.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è inserito il seguente:
"1 quater. I nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, programmano le politiche settoriali e intersettoriali con proiezione temporale pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento con riserva del Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazione, nei contenuti del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione."

Art. 6

Programmazione forestale regionale.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:
"3 bis. Il piano forestale regionale resta in vigore cinque anni dalla sua entrata in vigore ed è soggetto ad aggiornamento e revisione al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale definiti nel PRS."

Art. 7

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 aprile 2024, n. 5

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 aprile 2024, n. 244

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 luglio 2024

Approvata in data 23 luglio 2024

Divenuta legge regionale 23/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#)

[Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

[Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9](#)

[Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55](#)

[Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#)